

Condizioni Generali d'Assicurazione Aer Lingus (Integrated Europe and World) Edizione 2006

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

La seguente informazione per il cliente fornisce una sinossi chiara e concisa sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la ELVIA Società di Assicurazioni di Viaggi SA, susseguentemente nominata ELVIA, con sede nella Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. In materia di protezione giuridica l'assicuratore è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede nella Badenerstrasse 694, 8048 Zurigo.

Chi è la stipulante?

La stipulante è la Aer Lingus Group PLC con sede in Aer Lingus Head Office, Dublin Airport, Ireland.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati e l'entità della protezione assicurativa risultano dalla polizza e dalle condizioni d'assicurazione generali (CAG).

Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettivo concluso con la stipulante, la ELVIA Società di Assicurazioni di Viaggi concede la protezione assicurativa alle persone definite nella domanda d'assicurazione e nella conferma d'assicurazione nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative.

Quali siano le persone assicurate risulta dalla polizza e dalle condizioni d'assicurazione generali (CAG).

Quali sono le esclusioni essenziali?

- Eventi, già subentrati al momento di aderire all'assicurazione collettiva o di prenotare il viaggio o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento di stipulare l'assicurazione collettiva o di prenotare il viaggio.
- Eventi in relazione a epidemie o pandemie.
- Eventi in relazione alla partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo.

Questo elenco contiene solo le stipulazioni più usuali. Altre stipulazioni risultano dalle condizioni d'assicurazione generali CAG.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio è definito nella domanda d'assicurazione e risulta dalla conferma d'assicurazione.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

- Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali e i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (ad es. l'immediata comunicazione di un caso di danno alla ELVIA).
- Devono intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare a ELVIA rispettive documentazioni, informazioni ecc. per il chiarimento dell'evento assicurato).

Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle condizioni d'assicurazione generali e dalla LCA.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

Inizio e termine dell'assicurazione sono definite nella domanda d'assicurazione e sono elencate nella conferma d'assicurazione.

Come trattano i dati ELVIA e CAP?

ELVIA elabora i dati che risultano dalle documentazioni contrattuali o dall'elaborazione del contratto e li utilizza in particolare per calcolare il premio, chiarire il rischio, elaborare le prestazioni dei casi assicurati, valutazioni statistiche nonché a scopi di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente.

Se necessario i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi implicati, particolarmente ad altri assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni che partecipano al caso. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative.

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

		1
I	Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione	1
II	Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione	3
A	Annullamento	3
B	Assistenza	3
C	Partenza in ritardo	4
D	Private Medical	4
E	Bagaglio	4
F	Incidente aereo	5
G	Assicurazione di responsabilità civile viaggi	6

Panoramica delle prestazioni assicurative

Assicurazione	Copertura assicurativa	Somma assicurata	(massimale)
A Annullamento	Annullamento viaggio e inizio ritardato del viaggio Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto e soppressione del veicolo per il viaggio di andata	per persona	CHF 7'900.– CHF 200.–
B Assistenza	Rimpatrio con assistenza medica al luogo di residenza, rientro fuori programma, interruzione del viaggio, sospensione del viaggio	per evento	CHF 237'000.–, (incl. D Private Medical)
C Partenza in ritardo	Spese per hotel, cambiamento della prenotazione e di telefono in caso di perdita della coincidenza a partire da 24 ore di ritardo.	per persona	CHF 600.–
D Private Medical	Assunzione dei costi non coperti da assicurazione malattie o assicurazione infortuni	per persona	CHF 237'000.–, (incl. B Assistenza)
E Bagaglio	Rapina, furto, perdita, danneggiamento e distruzione. Per valori in denaro Perdita del passaporto	per persona per oggetto per persona	CHF 3'160.– CHF 200.– CHF 600.–
F Incidente aereo	Per determinati oggetti il massimale è limitato Morte/invalidità dovuta ad incidente aereo Prestazione massima in caso di incidente con più assicurati	per persona per persona	CHF 300.– CHF 23'700.– CHF 10'000'000.–
G Responsabilità civile viaggi	Protezione del patrimonio contro rivendicazioni legali di responsabilità civile da parte di terzi	per evento	CHF 250'000.–

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

La copertura assicurativa ELVIA Società di Assicurazione di Viaggi (in seguito denominata ELVIA) è definita dalla polizza d'assicurazione e dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) di seguito riportate.

I Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione

Le disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione oppure delle prestazioni di servizi non sono previste disposizioni diverse.

1 Persone assicurate

È/sono assicurata/e la/le persona/e elencata/e nella polizza di assicurazione residente/i permanentemente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2 Ambito di validità

L'assicurazione è valida su scala mondiale o in Europa per viaggi (mass. 31 giorni) connessi come minimo con una prenotazione di volo sulla homepage di Aer Lingus, a seconda dell'assicurazione stipulata rispettivamente conformemente alle indicazioni riportate sulla polizza.

L'assicurazione vale a partire dall'inizio di validità dell'assicurazione registrato riportato sulla polizza.

- 3 Obblighi in caso di sinistro**
- 3.1 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.
- 3.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni generali).
- 3.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di ELVIA.
- 3.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da ELVIA, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a ELVIA.
- 3.5 I seguenti documenti devono essere inoltrati a ELVIA all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni generali (a seconda dell'evento assicurato):
- attestato di assicurazione (polizza)
 - fattura dei costi di annullamento in originale
 - documenti di trasporto (biglietti aerei, biglietti ferroviari), biglietti d'ingresso, ricevute ecc., in originale
 - ricevute delle spese impreviste, in originale
 - certificato di morte
 - conferma di prenotazione
 - documenti ovvero certificati che attestano il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.)
 - conferma del viaggio d'affari da parte del datore di lavoro
 - copia del passaporto con timbro d'ingresso nel paese
 - fatture relative a spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere, nonché ricette mediche in originale
 - fatture delle spese supplementari assicurate, in originale
 - verbale di accertamento dei fatti
 - denuncia dei dispersi presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
 - certificato comprovante il ritardo del vettore aereo.
- 4 Violazione degli obblighi**
Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, ELVIA potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 5 Eventi non assicurati**
- 5.1 Se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio poteva già prevederne il verificarsi, non sussiste alcun diritto alla prestazione.
- 5.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
- abuso di alcool, droghe o medicinali
 - suicidio o tentato suicidio
 - partecipazione a scioperi o disordini
 - partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
 - partecipazione consapevole a imprese rischiose
 - colpa grave o premeditazione od omissione
 - crimini, reati perpetrati o tentati.
- 5.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
- 5.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: guerra, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 5.5 Dall'assicurazione sono escluse le conseguenze di eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto di espatrio.
- 5.6 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico che prevede il ricovero.
- 5.7 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.
- 5.8 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
- 6 Definizioni**
- 6.1 **Persone vicine**
Persone vicine sono:
- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
 - i conviventi con relativi genitori e figli
 - le persone che accusidono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
 - amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.
- 6.2 **Europa**
Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaijan, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.
- 6.3 **Svizzera**
Nell'ambito di validità Svizzera rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 6.4 **Denaro**
Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- 6.5 **Viaggio**
Un viaggio comprende un volo di andata e ritorno oppure almeno un pernottamento fuori dalla propria residenza abituale con volo di andata e ritorno e dura al massimo 31 giorni.
- 6.6 **Agenzia di viaggi**
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.
- 6.7 **Mezzi di trasporto pubblici**
Si considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un biglietto. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
- 6.8 **Guasto**
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasto e non sono assicurati.
- 6.9 **Sinistro alle persone**
Per sinistro s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.
- 6.10 **Sinistro al veicolo**
Per sinistro s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
- 6.11 **Malattia grave / conseguenze gravi di un infortunio**
Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi, quando ne consegue un'incapacità al lavoro limitata o illimitata nel tempo, oppure quando ne deriva un'impossibilità di fatto a intraprendere o proseguire il viaggio.
- 7 Clausola complementare**
- 7.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle nostre prestazioni che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese saranno riscalate in toto e una tantum.
- 7.2 Se tuttavia ELVIA ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad ELVIA, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).
- 8 Prescrizione**
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione (eccezione: responsabilità civile viaggi, in questo caso il termine di prescrizione è di 5 anni).
- 9 Gerarchia normativa**
Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.
- 10 Risoluzione anticipata del contratto d'assicurazione**
Lo stipulante può recedere dal contratto d'assicurazione prima di iniziare il viaggio ed entro 14 giorni dalla data della stipulazione del contratto d'assicurazione. Per potersi avvalere di questa possibilità, lo stipulante deve stornare la sua stipulazione dell'assicurazione sulla homepage AerLingus: www.aerlingus.com attraverso il link "amministrare prenotazioni", rispettando il termine di 14 giorni. Inoltre non deve essere stata fatta alcuna comunicazione di danno.
- 11 Foro competente e diritto applicabile**
- 11.1 ELVIA può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 11.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 12 Indirizzo per contatti**
ELVIA, Hertistrasse 2, casella postale, CH-8304 Wallisellen.

II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

A Annullamento

1 Ambito di validità

1.1 La protezione assicurativa ha inizio il giorno dell'emissione della polizza d'assicurazione e termina all'inizio del viaggio assicurato. Per inizio del viaggio s'intende la salita sul mezzo di trasporto prenotato e/o, qualora non sia stato riservato alcun mezzo di trasporto, l'arrivo presso l'hotel prenotato ecc.

1.2 La protezione assicurativa sussiste solamente se il contratto d'assicurazione è stato stipulato entro 48 ore dopo l'emissione della conferma di prenotazione definitiva. Il contratto è considerato stipulato con l'emissione della polizza d'assicurazione.

2 Somma assicurata

2.1 Le somme assicurate sono riportate nel Prospetto delle prestazioni assicurative.

2.2 In caso di annullamento si detrae per ogni persona una franchigia di CHF 40.--.

3 Prestazioni assicurative

3.1 Spese d'annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, ELVIA si assume le spese d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta.

3.2 Inizio ritardato del viaggio

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, ELVIA si assume, invece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):

- le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata e

- le spese per la parte del soggiorno non utilizzata, proporzionalmente al prezzo della sistemazione (spese di trasporto escluse). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

Le spese sostenute per diritti fissi eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

4 Eventi assicurati

4.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza

1 In caso di malattia grave, infortunio grave, complicazioni di una gravidanza o in seguito a decesso, purché il relativo evento si sia verificato successivamente alla prenotazione:

- della persona assicurata

- di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla

- di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio

Se più persone hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da 6 persone al massimo.

2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se

- uno psichiatra documenta l'inabilità al viaggio e al lavoro e

- l'inabilità al lavoro è documentata anche presentando una conferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro.

3 In caso di malattia cronica la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento documentato da certificato medico, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio lo stato di salute fosse buono e la persona in grado di viaggiare.

4 In caso di gravidanza la copertura assicurativa sussiste solo se la gravidanza ha avuto inizio dopo la prenotazione del viaggio e la data del rientro è successiva alla 24ª settimana di gestazione, oppure se la gravidanza ha avuto inizio dopo la prenotazione del viaggio per la cui destinazione è prescritta una vaccinazione che rappresenta un pericolo per il nascituro.

4.2 Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata

Quando la partenza per il viaggio prenotato è resa impossibile in seguito al ritardo o alla soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato presso il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.

4.3 Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata

Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.

5 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati)

5.1 Difficile processo di guarigione

Quando una malattia o i postumi di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento della prenotazione del viaggio e non risultano guariti entro la data del viaggio. Quando i postumi di un'operazione/intervento medico già programmato alla prenotazione del viaggio, ma eseguito soltanto successivamente, non risultano risolti entro la data del viaggio.

5.2 Disdetta da parte dell'agenzia di viaggio

Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o dovesse disdirlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.

5.3 Disposizioni dell'Autorità

In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato.

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)

Per potersi avvalere delle prestazioni ELVIA, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona avente diritto è tenuta ad annullare tempestivamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggio o il locatore e quindi a notificare il sinistro ad ELVIA per iscritto.

B Assistenza

1 Somma assicurata

Le somme assicurate sono riportate nel Prospetto delle prestazioni assicurative.

Le prestazioni di Assistenza (cifra II B) e di Private Medical (cifra II D) sono accumulabili fino all'ammontare della somma assicurativa massima comune.

2 Eventi e prestazioni assicurate

La centrale di emergenza ELVIA è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

telefono + 41 44 202 00 00

fax + 41 44 283 33 33

Per le prestazioni sanitarie, solo i medici di ELVIA-Assistenza decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.

Le seguenti prestazioni devono essere in ogni caso richieste telefonicamente alla centrale di emergenza ELVIA:

2.1 Prestazioni Assistenza

1 Trasporto all'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, ELVIA-Assistenza, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.

2 Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di residenza

Se necessario dal punto di vista medico, ELVIA-Assistenza organizza e paga, in presenza dei medesimi presupposti espressi al punto II B 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza della persona assicurata.

3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica

Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi al punto II B 2.1.1, ELVIA-Assistenza organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.

4 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare

Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il viaggio da sola, ELVIA-Assistenza organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).

5 Rientro in seguito a malattia, infortunio o decesso di una persona vicina all'assicurato nel luogo di residenza

Se una persona vicina all'assicurato nel luogo di residenza si ammala o si ferisce gravemente o muore, ELVIA-Assistenza organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma al domicilio fisso della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).

6 Rientro anticipato in seguito ad altri motivi importanti

Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono gravemente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, ELVIA-Assistenza organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).

7 Rimpatrio in caso di decesso

Se una persona assicurata muore, ELVIA si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento del trattato internazionale sul trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.

2.2 Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per oltre 7 giorni, ELVIA-Assistenza organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino ad un massimo di CHF 5'000.--.

3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati)

3.1 Mancato consenso da parte della centrale di emergenza ELVIA

Quando la centrale di emergenza ELVIA non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.

- 3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio
Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l'interruzione del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
- 4 **Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)**
Per poter usufruire delle prestazioni dell'Assistenza, al verificarsi dell'evento o della malattia si dovrà informare immediatamente la centrale di emergenza ELVIA:
telefono + 41 44 202 00 00
fax + 41 44 283 33 33
- C**
1 Partenza in ritardo
Somma assicurata
La somma assicurata è riportata nel Prospetto delle prestazioni assicurative.
Per ogni persona si detrae una franchigia di CHF 80.--.
- 2 **Eventi e prestazioni assicurate**
Quando un aereo o un treno internazionale prenotato dalla persona assicurata è in ritardo in seguito ad uno degli eventi seguenti:
- serio danno in seguito ad incendio, tempesta o inondazione presso il luogo di partenza;
- maltempo;
- panne meccanica di un treno; oppure
- divieto di decollo dell'aereo in seguito a difetti meccanici o strutturali,
Se il ritardo è pari a 24 ore o più, oppure se il volo prenotato viene definitivamente annullato, ELVIA rimborsa i costi aggiuntivi (spese alberghiere, spese per la modifica della prenotazione, spese telefoniche) per la prosecuzione del viaggio sino a concorrenza della somma assicurata massima.
- 3 **Eventi non assicurati (in complemento alla cifra I 5: Eventi non assicurati)**
Se la persona assicurata è lei stessa responsabile per il ritardo.
- 4 **Obblighi in caso di danno (in complemento alla cifra I 3: Obblighi in caso di danno)**
per poter beneficiare delle prestazioni di ELVIA, la persona avente diritto deve comunicare per iscritto l'evento accaduto immediatamente dopo il suo ritorno in Svizzera rispettiv. presso il suo domicilio permanente.
- D**
1 Private Medical
Persone assicurate
Le persone assicurate secondo il punto I 1.
- 2 **Somma assicurata**
Le somme assicurate sono riportate nel Prospetto delle prestazioni assicurative.
Le prestazioni di Private Medical (cifra II D) e di Assistance (cifra II B) sono accumulabili fino all'ammontare della somma assicurativa massima comune.
- 3 **Ambito di validità**
In divergenza dalla cifra I 2, quest'assicurazione non vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
- 4 **Prestazioni assicurate**
ELVIA fornisce le sue prestazioni come assicurazione sussidiaria alle assicurazioni sociali legali (assicurazione delle cure medico-sanitarie, assicurazione infortuni o assicurazioni analoghe del paese in cui la persona assicurata ha il suo domicilio permanente) e ad eventuali assicurazioni supplementari per ricoveri d'emergenza in ospedale e costi di cura d'emergenza in ambulatorio, che non sono coperti completamente.
In caso di infortunio o malattia, ELVIA sostiene le spese d'emergenza per le seguenti prestazioni mediche nel rispettivo Paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitato ovvero da una persona munita della relativa autorizzazione:
- spese di cura, medicinali inclusi
- ricovero in ospedale
- trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato
- noleggio di apparecchiature medicali
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.
- riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico
- trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura
- cure dentistiche dovute ad infortunio fino a max. CHF 3000.--.
ELVIA si riserva il diritto di decidere se continuare le cure in un ospedale del luogo o se rimpatriare l'assicurato e proseguire le cure in un ospedale idoneo nel Paese di residenza.
- 5 **Eventi assicurati**
Infortunio e malattie che richiedono un intervento sanitario d'emergenza.
- 6 **Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati)**
- 6.1 Infortunio e malattie già presenti all'inizio dell'assicurazione, nonché rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza all'inizio dell'assicurazione.
- 6.2 Consulto e trattamenti di malattie dentarie e mascellari.
- 6.3 Consulto e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché malattie nervose e psichiche.
- 6.4 Consulto e trattamenti di malattie oncologiche, incluse visite di controllo.
- 6.5 Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o generali (check-up).
- 6.6 Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, farmaci omeopatici, vaccinazioni, farmaci da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.
- 6.7 Gravidanza, aborto e parto nonché eventuali complicanze e conseguenze di misure anticoncezionali e di interruzione della gravidanza.
- 6.8 Infortunio alla guida di un motoreveicolo, per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.
- 6.9 Infortunio durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
- 6.10 Infortunio occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.
- 6.11 Massaggi, trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.
- 6.12 Infortunio durante il servizio militare.
- 6.13 La franchigia (risp. franchigie) delle Assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.
- 7 **Garanzia di pagamento delle spese**
- 7.1 ELVIA fornisce la garanzia di pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e ad integrazione delle Assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o assicurazione malattie principale) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.
- 7.2 In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza ELVIA (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):
telefono + 41 44 202 00 00
fax + 41 44 283 33 33
- 8 **Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)**
- 8.1 ELVIA deve essere immediatamente informata per iscritto dell'evento al suo verificarsi (cfr. punto I: Indirizzo da contattare).
- 8.2 Su richiesta di ELVIA, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica da parte del medico della Società.
- E**
1 Bagaglio
Oggetti assicurati
È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acquistati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata.
- 2 **Ambito di validità**
L'assicurazione ha validità in Europa. È escluso il domicilio permanente della persona assicurata.
- 3 **Somme assicurate**
Le somme assicurate sono riportate nel Prospetto delle prestazioni assicurative.
Per ogni persona si detrae una franchigia di CHF 120.--.
- 4 **Eventi e prestazioni assicurati**
- 4.1 In caso di
- Furto
- Rapina (furto sotto la minaccia o l'uso della forza nei confronti della persona assicurata)
- Danneggiamento e distruzione
- Perdita e danneggiamento durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici
- Consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici
per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concordata, si forniscono le seguenti prestazioni
- 1 In caso di danno o perdita totale, viene risarcito il valore delle cose assicurate al momento dell'acquisto. Se questo valore è più basso al momento del sinistro, verrà risarcito quest'ultimo.
- 2 In caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore corrente.

- 3 Per le attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, apparecchi per la riproduzione di musica (lettori MP3, lettori CD ecc.) nonché sci, snowboard e biciclette, viene risarcito il valore corrente. Per valore corrente s'intende il valore effettivo al momento dell'acquisto detratta la quota di ammortamento annuale del 20%, a partire dall'anno successivo a quello dell'acquisto (ammortamento).
- 4 Per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale.
- 5 In caso di consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici, il risarcimento per gli acquisti e le spese di noleggio assolutamente necessari ammonta al massimo CHF 200.- a persona.
- 6 Per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi sono limitati alla rispettiva sostituzione.
- 7 Il risarcimento di graffi ed abrasioni a biciclette ammonta ad un massimo di CHF 200.-.
- 8 Per i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 300.-.
- 9 Per occhiali e lenti a contatto si rimborsano al massimo CHF 300.-.
- 4.2 In caso di furto, rapina e perdita di valori in denaro e biglietti (biglietti del treno, biglietti d'aereo, ecc.) l'indennizzo massimo è di CHF 600.-.
- 4.3 Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, carrozzine, canotti e gommoni sono assicurati soltanto durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici.
- 5 **Oggetti non assicurati**
- 1 Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, velivoli e i rispettivi accessori.
- 2 Valori coperti da un'assicurazione speciale.
- 3 Titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti e buoni di viaggio, denaro contante, carte di credito e carte clienti, francobolli (eccezioni cfr. punto II E 4.2).
- 4 Hardware per computer (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari ecc.), telefoni cellulari e software di ogni tipo.
- 5 Oggetti di valore lasciati su un veicolo (chiuso o aperto).
- 6 Oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta.
- 7 Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali.
- 8 Attrezzature cinematografiche, fotografiche, video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici.
- 6 **Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati)**
- Non sono assicurati i danni imputabili a:
- inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata
 - smarrimento, perdita e dimenticanza
 - effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto personale della persona assicurata
 - modalità di conservazione degli oggetti di valore non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio)
 - fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura
 - influenze atmosferiche e della temperatura e logoramento dovuto all'uso
 - danni causati direttamente o indirettamente da disordini, saccheggi, disposizioni delle Autorità e scioperi.
- 7 **Obblighi di comportamento durante il viaggio**
- Oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche e video ed attrezzature audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). La modalità di custodia deve in ogni caso essere appropriata al valore degli oggetti.
- 8 **Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)**
- 8.1 La persona assicurata deve far confermare immediatamente e dettagliatamente le cause, le circostanze e l'entità dell'evento:
- 1 In caso di furto e rapina, dalla centrale di polizia più vicina al luogo del reato.
- 2 In caso di danno, dall'impresa di trasporti, da terzi responsabili o dal responsabile del viaggio e/o dalla direzione dell'albergo.
- 3 In caso di perdita o di ritardata consegna da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2 Qualora la perdita o il danno, occorra/o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna a domicilio, il sinistro dovrà essere denunciato per iscritto, entro 2 giorni lavorativi, all'impresa di trasporti responsabile e confermato da quest'ultima.
- 8.3 L'entità del danno va attestata mediante ricevute originali. In mancanza, ELVIA potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4 L'evento assicurato deve essere immediatamente comunicato per iscritto ad ELVIA. La domanda di rimborso deve essere motivata e documentata.
- 8.5 Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di ELVIA fino alla definizione del sinistro e, su richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.
- F **Incidente aereo**
- 1 **Ambito di validità**
- 1.1 La copertura assicurativa sussiste oltre la scadenza contrattuale convenuta sino al termine del volo se, per motivi imputabili alla compagnia aerea, un volo assicurato inizia più tardi o si protrae oltre quanto previsto dal piano di volo.
- 1.2 In caso di eventi bellici o terroristici, l'assicurazione rimane in vigore oltre la scadenza contrattuale convenuta per un ulteriore anno a decorrere dal momento del dirottamento, del lancio con il paracadute o dell'atterraggio d'emergenza. Questa estensione della copertura è valida unicamente a condizione che sia comprovato che la persona assicurata non abbia partecipato attivamente o mediante istigazione agli eventi in questione.
- 2 **Somme assicurate**
- Le somme assicurate sono riportate nel Prospetto delle prestazioni assicurative.
- 3 **Prestazioni assicurative**
- 3.1 **In caso di decesso**
- Il capitale assicurato convenuto, se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio, entro i 5 anni successivi allo stesso. Per i bambini fino al 16° anno d'età compiuto non sussiste alcun diritto alla prestazione assicurativa.
- 1 Questo capitale viene versato agli eredi legittimi, purché la persona assicurata non abbia lasciato altre disposizioni scritte.
- 2 Se l'infortunio provoca il decesso della persona assicurata, viene versata la somma convenuta meno l'eventuale indennità d'invalidità già riconosciuta per il medesimo infortunio.
- 3.2 **In caso d'invalidità**
- Il capitale calcolato in base ai seguenti principi, se la persona assicurata riporta, entro i 5 anni successivi all'infortunio, un danno fisico o psichico permanente dovuto allo stesso.
- 1 Il capitale d'invalidità viene calcolato in base al grado d'invalidità ed all'importo assicurato convenuto nel documento d'assicurazione. Le prestazioni sono limitate al 100% del capitale pattuito. Per i bambini fino al 16° anno d'età compiuto non sussiste alcun diritto alla prestazione assicurativa.
- 2 Si applicano i seguenti gradi d'invalidità fissi:
- | | |
|---|------|
| In caso di perdita o inabilità totale di | |
| - entrambe le braccia o le mani | 100% |
| - entrambe le gambe o i piedi | 100% |
| - un braccio o una mano e nel contempo una gamba o un piede | 100% |
| - un braccio | 70% |
| - un avambraccio o una mano | 60% |
| - un pollice | 22% |
| - un indice | 15% |
| - un altro dito | 8% |
| - una gamba | 60% |
| - una gamba sotto il ginocchio | 50% |
| - un piede | 40% |
| - la vista da entrambi gli occhi | 100% |
| - la vista da un occhio | 30% |
| - l'udito da entrambe le orecchie | 60% |
| - l'udito da un orecchio | 15% |
| - l'olfatto o il gusto | 3% |
| - un rene | 20% |
| - in caso di perdita d'ogni capacità lavorativa per disturbi psichici | 100% |
- 3 In caso di perdita o di inabilità parziale, si applica un grado di invalidità proporzionalmente ridotto.
- 4 Se più parti del corpo o più organi sono colpiti contemporaneamente, l'accertamento del grado di invalidità, pari ad un massimo del 100% della somma assicurata, ha luogo sommando le singole perdite.
- 5 Per i casi precedentemente non elencati, l'accertamento del grado di invalidità si effettua in funzione delle percentuali summenzionate.
- 6 Eventuali menomazioni fisiche preesistenti, che aggravano le conseguenze dell'infortunio, non autorizzano ad un'indennità d'invalidità superiore rispetto a quella riconosciuta in caso d'infortunio ad una persona fisicamente integra.
Se alcune parti del corpo erano già totalmente o parzialmente mancanti o inabili prima dell'infortunio, nell'accertamento del grado d'invalidità si detraerà il grado di invalidità preesistente, calcolato secondo i principi summenzionati.
- 7 Per i disturbi psichici o nervosi, viene riconosciuta un'indennità soltanto qualora gli stessi siano imputabili al deterioramento organico del sistema nervoso causato dall'infortunio.
- 3.3 **Massima copertura di responsabilità/prestazione massima**
- Se lo stesso evento porta all'invalidità o alla morte di più persone assicurate con ELVIA, l'indennizzo che ELVIA deve pagare per tutte le persone assicurate presso ELVIA è limitato al massimale. Se le richieste di risarcimento superano tale importo, il massimale di CHF 10'000'000.- sarà ripartito in modo proporzionale.
- 4 **Eventi assicurati**
- 4.1 **Infortunio**
- Gli infortuni in occasione di voli civili riportati dalla persona assicurata in veste di legittimo passeggero a bordo di aeromobili a terra (incluso imbarco e sbarco) o in volo.

- 4.2 Infortuni in relazione a eventi bellici o terroristici**
- 1 A bordo dell'aeromobile, premesso che l'infortunio sia stato causato da persone anch'esse a bordo o da sostanze pericolose illegalmente introdotte nell'aeromobile.
 - 2 Durante la privazione della libertà a seguito di un dirottamento aereo, durante soggiorni forzati, dopo un lancio con il paracadute a fini di sopravvivenza o un atterraggio d'emergenza, nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto al domicilio della persona assicurata o il proseguimento verso la destinazione originaria.
- 4.3 Scoppio di una guerra**
- 1 A cui partecipi la Svizzera o uno dei suoi Paesi confinanti.
 - 2 Tra le singole nazioni di Gran Bretagna, CSI, Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese o tra uno di questi paesi ed uno stato europeo, la copertura assicurativa per gli infortuni dovuti ad eventi bellici o disordini si estingue in ogni caso 2 giorni dopo l'inizio delle ostilità. Se tuttavia la privazione della libertà, il lancio con il paracadute o l'atterraggio d'emergenza sono già avvenuti, l'assicurazione si estingue soltanto un anno dopo l'evento.
- G Assicurazione di responsabilità civile viaggi**
- 1 Somme d'assicurazione**
Le somme d'assicurazione sono visibili nella sinossi sulle prestazioni assicurative.
- 2 Prestazione assicurata**
L'assicurazione di responsabilità civile viaggi protegge il patrimonio della persona assicurata privata contro le rivendicazioni legali di responsabilità civile da parte di terzi, che sorgono durante il viaggio. ELVIA paga i diritti legittimi di terzi e rappresenta la persona assicurata nei confronti del danneggiato. Essa respinge le rivendicazioni infondate e sostiene la persona assicurata nella riduzione di rivendicazioni eccessive.
- 3 Eventi assicurati**
La protezione assicurativa sussiste in caso di rivendicazioni contro la persona assicurata basanti su disposizioni di responsabilità civile legali, in seguito a
- danni a persone, per es. omicidio, lesione o altri danni alla salute di persone;
- danni alle cose, per es. distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti.
- 4 Eventi non assicurati (in complemento alla cifra I 5: Eventi non assicurati)**
Una copertura assicurativa non sussiste per:
- 4.1 La responsabilità civile in collegamento ad un'attività professionale.
 - 4.2 Diritti basati su una responsabilità assunta contrattualmente, eccedente a quella prevista dalle disposizioni di legge e in seguito ad inadempimento di obblighi assicurativi legali o contrattuali.
 - 4.3 La responsabilità civile conforme all'art. CO 54 (responsabilità per motivi di equità, di persone incapaci di discernimento)
 - 4.4 Responsabilità civile quale detentore, conducente o utilizzatore attivo di veicoli a motore, incl. gokart e rimorchi trainati da essi.
 - 4.5 La responsabilità civile del detentore, conducente o utilizzatore di imbarcazioni e aeromobili di qualsiasi tipo.
 - 4.6 Danni alle imbarcazioni e agli aeromobili utilizzati, sempre incl. equipaggiamenti e accessori.
 - 4.7 Rivendicazioni in seguito alla perdita o al danneggiamento di dati e programmi (software).
 - 4.8 Rivendicazioni in seguito a danni causati dalla perdita di chiavi aziendali o di altri mezzi utilizzati per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali, quali ad es. badges, incl. i costi susseguenti.
 - 4.9 Spese causate dalla prevenzione di danni (costi di prevenzione per danni).
 - 4.10 Rivendicazioni in seguito alla trasmissione di malattie contagiose di uomini, animali e piante.
 - 4.11 Rivendicazioni in relazione a mutazioni di ingegneria genetica.
 - 4.12 Rivendicazioni in relazione all'amianto o a materiali contenenti amianto.
- 5 Obblighi in caso di danno (in complemento alla cifra I 3: Obblighi in caso di danno)**
- 5.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di ELVIA, la persona avente diritto deve comunicare immediatamente per iscritto l'evento subentrato.
 - 5.2 I casi di morte devono essere comunicati per telefax entro 24 ore.
 - 5.3 Quando la persona assicurata è chiamata a rispondere in via giudiziale o extragiudiziale in seguito al danno o quando contro di essa viene avviata una causa penale, ELVIA dev'essere immediatamente avvisata e tutti i documenti devono essere inoltrati a ELVIA.
 - 5.4 La persona assicurata è obbligata a sostenere ELVIA durante l'accertamento del fatto accaduto, nella conduzione delle trattative con il danneggiato e nella difesa di diritti ingiustificati o eccessivi. Senza l'approvazione di ELVIA la persona assicurata non deve né riconoscere né soddisfare rivendicazioni, né parzialmente né per intero.